



COMUNE DI CHIANOCCO
Provincia di TORINO

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 16/02/2012

COMUNE DI CHIANOCCO
Provincia di TORINO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
ONORARIA**

Art. 1

Istituzione

Il presente regolamento disciplina la concessione di Cittadinanze Onorarie ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, ad Enti, società, associazioni od organismi, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi e attività pubbliche e private.

Art. 2

Oggetto

Il Comune di Chianocco adotta l'istituto della Cittadinanza Onoraria.

Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Chianocco od in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'Umanità intera.

Art. 3

Modalità del conferimento

La Cittadinanza Onoraria non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario ed è conferita dal Sindaco, nel corso di una cerimonia ufficiale, mediante la consegna di una pergamena che attesti l'iscrizione simbolica tra la popolazione del comune di cittadini, anche stranieri, che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 2.

È conferita con deliberazione del Consiglio Comunale con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. La proposta di attribuzione può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali mentre la segnalazione di attribuzione di Cittadinanza Onoraria può essere avanzata da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione o singolo cittadino.

Nel caso di concessione della Cittadinanza Onoraria a cittadini non italiani il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli affari esteri.

Art. 4

Procedura

Il Servizio incaricato del procedimento, ricevuta la proposta, richiede la seguente documentazione per la predisposizione della proposta di deliberazione consiliare:

1. il certificato generale del casellario giudiziale;
2. il certificato attestante l'inesistenza dei carichi penali pendenti;
3. ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.

Art. 5

Rilascio attestato

La concessione è certificata dal rilascio di un attestato su pergamena da parte del Sindaco e riportante la seguente dicitura: Comune di Chianocco Provincia di Torino, gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma autografa del Sindaco.

Copia di tutti gli atti, compreso l'attestato, è conservata in apposito fascicolo del Servizio competente.

Art. 6

Cerimonie pubbliche

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

Art. 7

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge n° 675, del 31 dicembre 1996, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 4 della legge n°241, del 7 agosto 1990, il responsabile del procedimento viene individuato nel responsabile dell'area amministrativa.

Art. 9

Disposizioni finali

È istituito un registro delle concessioni dell'onorificenza nel quale sono iscritti coloro cui è conferita la "cittadinanza onoraria". L'iscrizione che avviene in ordine cronologico di conferimento, indica i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e controfirmata dal beneficiario per accettazione.

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono assunti a carico del bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.